Comune di SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO per l’applicazione del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

*(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

**TITOLO I – Disposizioni sistematiche**

**Articolo 1** - Ambito e finalità del regolamento **Articolo 2** - Definizioni e disposizioni generali **Articolo 3** - Presupposto del canone

**Articolo 4** – Soggetto obbligato

**TITOLO II – Occupazione di spazi e aree pubbliche**

**Articolo 5** –Istanze per l’occupazione di suolo pubblico

**Articolo 6** -Tipi di occupazione

**Articolo 7** –Occupazioni occasionali

**Articolo 8** - Occupazioni d’urgenza

**Articolo 9** -rilascio della concessione

**Articolo 10** -Titolarità della concessione e subentro

**Articolo 11** -Rinnovo, proroga e disdetta **Articolo 12** - Modifica, sospensione e revoca d’ufficio

**Articolo 13** - Decadenza ed estinzione della concessione

**Articolo 14** - Occupazioni abusive

**TITOLO III – Esposizioni pubblicitarie**

**Articolo 15** - Istanze per i messaggi pubblicitari

**Articolo 16** - Tipologie di impianti pubblicitari

**Articolo 17** - Rimozione della pubblicità

**Articolo 18** - Le esposizioni pubblicitarie abusive

**TITOLO IV - tariffe canone, riduzioni, esenzioni**

**Articolo 19** - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

**Articolo 20** - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie **Articolo 21** - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

**Articolo 22** - Determinazione delle tariffe annuali

**Articolo 23** - Determinazione delle tariffe giornaliere

**Articolo 24** -Determinazione del canone

**Articolo 25** -Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

**Articolo 26** - Riduzioni del canone

**Articolo 27** - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

**TITOLO V - Pubbliche Affissioni**

**Articolo 28** – Gestione del servizio delle pubbliche affissioni

**Articolo 29** – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

**Articolo 30** – Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

**Articolo 31** – Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

**Articolo 32** – Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

**TITOLO VI riscossione, accertamenti e sanzioni**

**Articolo 33** - Modalità e termini per il pagamento del canone

**Articolo 34** - Rimborsi e compensazione

**Articolo 35** – Ravvedimento Operoso

**Articolo 36** - Accertamenti - Recupero canone **Articolo 37** - Sanzioni e indennità **Articolo 38** - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico **Articolo 39** - Autotutela

**Articolo 40 –** Riscossione coattiva

**Articolo 41** -Il Funzionario Responsabile

**TITOLO VII - particolari tipologie di occupazione**

**Articolo 42**- Passi carrabili e accessi a raso

**Articolo 43**- Occupazione con impianti di distribuzione carburante

**Articolo 44**- Occupazione con attività dello spettacolo viaggiante

**Articolo 45** - Occupazione per l’attività di commercio ambulante in forma itinerante o a posto fisso

**Articolo 46** - Attività Edile

**Articolo 47** - Occupazione effettuata dagli esercizi commerciali

**Articolo 48** – Occupazione effettuata dai pubblici esercizi

**TITOLO VIII - particolari tipologie di esposizione pubblicitarie**

**Articolo 49** - Insegne d’esercizio

**Articolo 50** - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

**Articolo 51 -** Frecce direzionali – preinsegne

**Articolo 52 –** Locandine

**Articolo 53** - Dichiarazioni per particolari fattispecie

**Articolo 54** – Divieti e limitazioni

**TITOLO IX – Disposizioni finali**

**Articolo 55 -** Regime transitorio

**Articolo 56 -** Disposizioni finali

**ALLEGATI**

**Allegato “A”**

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

**Allegato “B”**

TARIFFE PER OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE

**Allegato “C”**

TARIFFE PER ESPOSIZIONE MEZZI PUBBLICITARI

**Allegato “D”**

TARIFFE PER DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI

# TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

## Articolo 1

## Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 di seguito “canone” e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

## Articolo 2

## Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l’occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell’area o spazio occupato dal richiedente;

c) canone: il canone dovuto dall’occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l’autorizzazione di cui alla lettera b);

d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

e) indennità: la somma dovuta al Comune per l’occupazione abusiva o l’esposizione abusiva dei mezzi pubblicitari o delle affissioni.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all’art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l’integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica a firma di tecnico abilitato.

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell’esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

8. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione e deve essere istruita entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda.

9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l’autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

10. Il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

## Articolo 3

## Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l’occupazione, anche abusiva delle aree appartenenti al patrimonio indisponibile dell’Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private qualora soggette a diritto di pubblico passaggio, costituito ai termini di legge;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante strutture o impianti installati su aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni , servizi, attività di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai titoli edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina di settore, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche di cu al D. Lgs 42/2004.

## Articolo 4

## Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della legge 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale ed in solido dal proprietario del bene su cui insiste o al quale si relaziona; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.

4. L’amministratore di condominio può procedere ai sensi dell’art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all’amministratore ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

# TITOLO II – occupazione di spazi e aree pubbliche

## Articolo 5

## Istanze per l’occupazione di suolo pubblico

1. L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi espliciti per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente o l’invio tramite indirizzo PEC del Comune.

La domanda va presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio dell’occupazione, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle regolamentazioni dell’Ente, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di acquisizione all’Ente dell’apposita istanza, fermo restando che l’istanza sia corredata di tutti gli atti richiesti.

2. La domanda, sottoscritta dal soggetto istante o intermediario munito dei poteri di firma, deve essere presentata a norma di legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:

1. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di Partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
2. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
3. l’ubicazione dello spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
4. la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari con grafici a firma di tecnico abilitato;
5. la durata dell’occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
6. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi o strumenti con cui si intende occupare nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eseguire, facendo presente che sull’opera o l’impianto dovranno essere assentiti con il pertinente rilascio del titolo edilizio/paesaggistico.

In allegato alla domanda deve essere prodotta la ricevuta attestante il versamento dei diritti di segreteria e d’istruttoria vigente, anche tramite il Servizio PAGOPA.

3. In caso di modifica dell’occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall’ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 art. 76 e 77 di conformità ai contenuti dell’occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata che si intende occupare in scala 1:200 o minore, in ogni caso in linea con l’opera che si intende realizzare, da cui si evince l’esatta ubicazione dell’occupazione con particolare riferimento alla sezione della sede stradale, con evidenziate le misure della carreggiata, del marciapiede e/o delle banchine stradali, rappresentando anche eventuali ostacoli quali arredo urbano, verde pubblico o segnaletica stradale e le misure dell’occupazione e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell’area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.

La comunicazione inviata dal SUAP tramite pec sull’indirizzo indicato dall’istante in sede di domanda, in merito alla richiesta di integrazione volta a conformarsi e/o produrre la documentazione mancante e/o incompleta di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e conseguenziale archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione rispetto all’anno precedente e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l’utilizzatore deve sempre richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 7.

8. La richiesta di occupazione deve essere indirizzata ai competenti uffici e nello specifico:

All’Ufficio Tecnico

* per tutte le occupazioni di suolo pubblico permanenti non rientranti nella specifica competenza di altri Uffici (bocche di lupo, tubazioni nel sottosuolo, ecc.);
* per occupazioni di suolo pubblico permanenti o temporanee derivanti da attività edilizia compresi interventi marginali di manutenzione;
* per l’autorizzazione allo scavo con condutture ed impianti; per occupazione di suolo pubblico con tabelle di indicazione segnaletica e passi carrabili;
* per occupazioni di suolo pubblico con insegne e simili a carattere stabile;

Al SUAP tramite piattaforma telematica accessibile dall'homepage del sito del Comune di Sorrento:

* per l’occupazione di suolo pubblico temporanea o permanente antistante gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi;
* per tutte le occupazioni inerenti le attività produttive;

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

* per occupazioni in occasione di fiere, spettacoli viaggianti e per occupazioni aventi natura occasionale quali ad esempio traslochi, concerti, manifestazioni sportive, raduni, sagre, feste, manifestazioni religiose, raccolta di firme, deposito materiale, occupazioni a carattere politico nonché per le occupazioni occasionali;

La concessione amministrativa di occupazione di suolo pubblico ed aree pubbliche è rilasciata dal Dirigente degli Uffici sopra indicati o su delega dal P.O. di settore.

9. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

10. Le strutture organizzative sopra elencate trasmettono al Corpo di Polizia Municipale, ai fini dell’effettuazione dei controlli di competenza, copia delle concessioni rilasciate. Il Corpo di Polizia Locale controllerà, con periodicità bimestrale, l’osservanza delle prescrizioni contenute nelle concessioni rilasciate con particolare riguardo alla superficie concessa.

##

## Articolo 6

## Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

1. sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata superiore all'anno, e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
2. sono **temporanee** le occupazioni di durata fino all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate – previa conferma - per più annualità, fermo restanti diverse e successive valutazioni da parte dell’Ente.

2. Per le concessioni di occupazione di suolo pubblico permanenti o temporanee è fatta sempre salva la discrezionalità dell’ente di modificarle o revocarle in caso di sopraggiunte valutazioni di natura ambientale e di viabilità, nonché per qualsiasi altra motivazione attinente all’ordine e all’interesse pubblico.

**Articolo 7**

**Occupazioni occasionali**

Si intendono occupazioni occasionali:

a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose.

**Art. 8**

**Occupazioni d’urgenza**

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio tecnico comunale ed al Comando Polizia Locale e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione all’Ufficio Tecnico, che provvederà a rilasciare – sussistendone i requisiti , la relativa concessione in sanatoria, ovvero ad applicare le sanzioni prescritte con l’obbligo di immediata liberazione dell’area.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

**Articolo 9**

**Rilascio della concessione OSAP**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione ricevuta l'istanza di occupazione di suolo pubblico avvia la procedura istruttoria. Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in giorni 30 (trenta) come prescritto dal comma 2 art. 2 della Legge 241/1990 e succ. mod. e int. Qualora l’ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie attraverso una richiesta di integrazione o il ricorso ad un parere tecnico endoprocedimentale, il termine è interrotto per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni ai sensi del comma 7 art. 2 della L. 241/90 e succ. mod. e int.

2. Qualora durante l’istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo all’Ente entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, fermo restando che all’ente viene concessa la possibilità di richiedere il permanere dell’interesse alla concessione, con conseguente archiviazione del procedimento in caso di mancato riscontro.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all’interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività, fermo restando in ogni caso l’autorità in capo all’Ente di mediare l’assegnazione di aree a richiesta plurima.

4. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione richiede il versamento di un **deposito cauzionale**, di cui all’art 27 comma 9 del Codice della Strada, o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;

c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo, e al danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l’estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica dell’effettivo ripristino dello stato dei luoghi.

5. Nel caso di Enti, Aziende e Società erogatrici di pubblici servizi è fatto obbligo, nel rilascio delle concessioni, la previsione della pavimentazione completa della sede stradale interessata all’intervento.

Salvo casi eccezionali l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori stradali deve essere limitata al periodo novembre-marzo.

6. Al termine dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dovuto per l’intero ammontare e, ove ricorrono i presupposti, del prospetto del piano di rateizzo.

7. Costituisce causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione il mancato pagamento del canone di cui al precedente punto 5 o l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canone relativo all’occupazione per l’anno precedente.

8. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all’articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L’occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo concessorio e consentita, dalla data indicata nel provvedimento.

9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

## Articolo 10

## Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all’occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l’eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;

b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’occupazione;

d) versare il canone alle scadenze previste;

e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando prioritariamente il deposito cauzionale o la garanzia di cui all’art. 9, comma 4;

g) rispettare, nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.

h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l’immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;

i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Chi intende succedere, a qualsiasi titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ad esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

6. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario si può prendere in esame il rimborso per il periodo non fruito solo se dovuto ad esigenza dell’Ente.

## Articolo 11

## Rinnovo, proroga, disdetta

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo o la proroga.

2. La domanda di rinnovo o di proroga deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall’art. 5 del presente Regolamento.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si richiede di rinnovare.

4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni, qualora siano intervenute modifiche o integrazioni.

5. Il rinnovo o la proroga della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone della concessione o autorizzazione per la quale si chiede il rinnovo.

## Articolo 12

## Modifica, sospensione e revoca d’ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione, in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione, in caso di occupazione temporanea.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti, di cui al primo comma, sono comunicati tramite l’indirizzo pec comunicato dall’istante nella domanda, ovvero con altra modalità idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento verificatosi di interesse pubblico.

5. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

**Articolo 13**

**Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

b) l’uso improprio o diverso da quello previsto nell’atto di concessione del suolo o spazio pubblico;

c) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;

d) il mancato pagamento del canone dovuto nei termini stabiliti;

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

2. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

3. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

**Articolo 14**

**Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:

1. effettuate senza la concessione comunale o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
2. eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
3. protratte oltre l’orario o il termine stabilito nell’atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
4. mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
5. effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive si provvede d’ufficio in danno dell’occupante. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno posto in essere l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii..

4. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all’esercizio di un’attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, colui che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all’organo che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell’attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

# TITOLO III – Esposizioni pubblicitarie

## Articolo 15

## Istanze per i messaggi pubblicitari

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi ,e nel caso di concessione al Concessionario il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l’ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

6. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.

8. Anche se l’esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve sempre ottenere il titolo per l’esposizione, pena la sanzione prevista.

## Articolo 16

## Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua attività permanente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall’articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Sono considerate insegne di esercizio anche quelle apposte per l’individuazione dei negozi in “franchising” e simili (concessionari monomarca), nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti. Rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d’esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d’impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s’intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l’esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l’indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall’articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l’evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

**Articolo 17**

**Rimozione della pubblicità**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l’addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

**Articolo 18**

**Le esposizioni pubblicitarie abusive**

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

# TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

## Articolo 19

##  Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) durata dell’occupazione;

b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadratio lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) tipologia;

d) finalità;

e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. L’arrotondamento è unico, all’interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.

5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

## Articolo 20

##  Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato , indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

## Articolo 21

##  Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per le iniziative pubblicitarie, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente di occupazione suolo pubblico è basata su **5** categorie di strada e costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente pubblicitaria è basata su un’unica categoria di strada.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.

5. Per le nuove strade, fino all’aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.

## Articolo 22

## Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale

5. Nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

**Articolo 23**

**Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

**Articolo 24**

**Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **permanenti**, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell’occupazione e dell’esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **temporanee** di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata nella misura del 100% della tariffa base.

4. Limitatamente alle esposizioni pubblicitarie temporanee di carattere commerciale viene applicata una maggiorazione stagionale del 50%, per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre.

5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

## Articolo 25

##  Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

Sono esenti dal canone di concessione:

1) le occupazioni direttamente realizzate dallo Stato, dalle Regioni,

dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti religiosi per l’esercizio di culto ammessi nello Stato;

2) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione di beni e servizi ai sensi del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, purché senza scopo di lucro e di durata non superiore a 48 ore;

3) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;

4) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;

5) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n, 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze per l’esercizio di attività aventi natura statutaria;

6) le occupazioni di coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante, solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuoterne il prezzo. Tale operazione in ogni caso non può prolungarsi per più di 60 minuti nello stesso punto, dopo di chè il commerciante dovrà spostarsi ad almeno 500 mt. di distanza. In caso contrario l’occupazione abusiva sarà considerata come avvenuta su posteggio senza autorizzazione, ai sensi del D.Lgs 114 del 30.03.1998 e succ.ve modificazioni, e come tale contestata dai competenti organi di polizia, facendo salve le ulteriori sanzioni previste dal Codice della Strada;

7) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose purché riguardino le festività o ricorrenze medesime;

8) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;

9) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

10)le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d’acqua potabile o d’irrigazione dei fondi;

11) le occupazioni di aree cimiteriali;

12) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

13) le occupazioni in soprassuolo, permanenti e temporanee, effettuate con balconi, bow-windows, verande e similari;

14) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti;

15) le occupazioni con passi carrabili, la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell’articolo 44, comma 11 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e legislazione precedente;

16) le occupazioni effettuate da privati con opere volte all’abbattimento delle barriere architettoniche;

17) le occupazioni con i passi carrabili realizzate da soggetti portatori di handicap deambulatorio o da suoi familiari conviventi;

18) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

19)le occupazioni in soprassuolo con tende e simili;

20) le occupazioni in soprassuolo con pensiline e simili.

21) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle e/o sulle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

22) gli avvisi al pubblico esposti nelle e/o sulle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze dal punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

23) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

24)la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

25) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

26)la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;

27) la pubblicità in qualunque modo realizzata rivolta all’interno degli impianti sportivi utilizzati per attività sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti organizzate da società riconosciute dal Comune di Sorrento;

28) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

29) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

30) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

31) gli addobbi natalizi privi di marchio e/o di messaggi pubblicitari.

32) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

33) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

## Articolo 26

## Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

1. È disposta la riduzione del canone nella misura percentuale del 30% per l’occupazione di suolo pubblico destinate alla commercializzazione esclusiva degli articoli tipici della Penisola Sorrentina ovvero i prodotti dell’artigianato locale, ossia gli articoli in legno, ferro, o altro materiale, i prodotti di sartoria ed ogni altro articolo realizzato prevalentemente a mano o comunque con tecniche artigianali locali, con esclusione dei prodotti alimentari.
2. È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficienza e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l’esenzione dal canone;

2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

## Articolo 27

##  Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di **Euro 1,50**.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a Euro 800.Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è' comunicato a questo comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**TITOLO V - Pubbliche Affissioni**

**Articolo 28**

[**Gestione**](http://www.comune.torino.it/regolamenti/257/257.htm#art16) **del servizio Pubbliche Affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento;

b) per le affissioni di natura commerciale il 50 per cento;

c) per soggetti privati comunque diversi dal Concessionario di pubblico servizio, per l’effettuazione di affissioni dirette il 20 per cento.

**Articolo 29**

**Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni**

1.Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.

3. Dato atto che, in relazione al disposto dell’art. 3, comma 6 del D.Lgs. n° 507/1993, il Comune di Sorrento è interessato da rilevanti flussi turistici, il canone è maggiorato del 50 per cento limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

**Articolo 30**

**Riduzione del canone Pubbliche Affissioni**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 37;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

**Articolo 31**

**Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

**Articolo 32**

**Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

# TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

## Art. 33

## Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione o può essere rateizzato con le seguenti modalità:

- importi superiori ad **€ 250,00** è ammesso il pagamento in due rate, la prima al rilascio o al rinnovo della concessione e la seconda entro il 30 luglio dello stesso anno;

**-**importi superiori ad € 500,00 è ammesso il pagamento in quattro rate, la prima al rilascio o al rinnovo della concessione e le successive entro il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre dello stesso anno.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31/01; per superiori ad **€ 500,00** è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

3. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al presente regolamento.

6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

7. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l’obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile dovrà comunque provvedere al versamento entro i termini.

## Articolo 34

## Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro i termini di legge.

## Articolo 35

## Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l’importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio all’art. 50 della legge n. 449 del 1997 e ss.mm.ii..

2. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l’inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario.

## Articolo 36

## Accertamenti - Recupero canone

1. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell’Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall’organo d’accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamentoai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.

## Articolo 37

## Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. - le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate dalle disposizioni di cui al comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente, un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell’ammontare del canone dovuto, fermo restando l’applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall’art. 50, della legge n. 449 del 1997 e ss.mm.ii.

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all’esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

**6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione** e la diffusione di messaggi pubblicitari **abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione**

## Articolo 38

##  Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

## Articolo 39

**Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata, può richiedere l'annullamento e/o la rettifica dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.

**Articolo 40**

**Riscossione coattiva**

1. Il procedimento di riscossione coattiva è posto in essere dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

**Articolo 41**

**Il Funzionario Responsabile**

1. Il Responsabile del Canone è individuato nel Dirigente del servizio competente o suo delegato, cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

# TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

## Articolo 42

## Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell’articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell’applicazione del canone, la superficie dell’occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all’area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione.

Ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l’attuazione di provvedimenti influenti sull’assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l’area di manovra, secondo le modalità indicate nell’atto autorizzativo. Quest’area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

7. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del ventesimo anno successivo alla data di rilascio

## Articolo 43

## Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le pensiline poste a copertura delle strutture stesse.

**Articolo 44**

**Occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante**

1. La concessione è richiesta anche per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, cui all’art.4 della Legge 18 marzo 1968 n°337, preventivamente autorizzate dal competente Dirigente comunale in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti.

2. In caso di più domande concorrenti riguardanti l’occupazione della medesima area con attività di spettacolo viaggiante, se non diversamente disposto, costituisce criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive precedentemente effettuate su tale area o in mancanza di tale dato dalla protocollazione della richiesta.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

**Articolo 45**

## Occupazioni per l’attività di commercio ambulante in forma itinerante o a posto fisso

1. L'esercizio dell'ambulantato in forma itinerante, non può essere esercitato lungo il Corso Italia (tratto incrocio con Viale Nizza fino all'ospedale civile), in Piazza Tasso, Viale Caruso e su tutte le strade o le Piazze a valle del Corso Italia ad eccezione dei borghi marinari e di Piazza A. Lauro.

2. L'esercizio dell'ambulantato a posto fisso potrà essere esercitato unicamente negli spazi ed aree a tale scopo destinate così come individuate nel “PIANO DI COMMERCIO” approvato con deliberazione di C.C. n° 28 dell’8/8/2002.

3. In caso di più domande concorrenti riguardanti l’occupazione della medesima area con attività di esercenti l’attività di commercio ambulante su aree pubbliche di tipo “B” itinerante, se non diversamente disposto, costituisce criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive precedentemente effettuate su tale area o in mancanza di tale dato dalla protocollazione della richiesta.

**Articolo 46**

**Attività Edile**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

2. Nel periodo 1 aprile – 30 ottobre, all’interno del centro storico cittadino, sono vietate le occupazioni relative a lavori edili che comportano rifacimento della pavimentazione stradale, interventi privati di fabbricati, mostre di negozi e simili. In deroga a tale limitazione, saranno consentite occupazioni temporanee per rimuovere eventuali pericoli o per far fronte a situazioni di emergenza, la cui sussistenza sia documentata ed eventualmente accertabile da personale dell’ufficio tecnico comunale.

L’Amministrazione Comunale, può in qualsiasi momento, con proprio atto, revocare o rideterminare il suddetto periodo di divieto.

## Articolo 47

## Occupazione effettuata da esercizi commerciali

1. Per gli esercizi commerciali vengono fissati i seguenti criteri:

* Profondità massima concedibile: a partire dalla superficie perimetrale dell’esercizio per un’ampiezza massima variabile in relazione alla viabilità, alla specifica posizione dell’esercizio, agli altri limiti fissati dal presente Regolamento e dalle altre norme di Legge, comunque non oltre mt. lineari 2.00.
* Lunghezza massima concedibile: pari alla proiezione sulla strada del perimetro esterno dell’esercizio commerciale;
* Altezza massima: mt. lineari 2.00.

2. L’occupazione di suolo pubblico potrà avere ad oggetto anche tratti di marciapiede a condizione che residui una zona di marciapiede di almeno **170 cm**. per il pubblico passaggio.

3. Nel caso di zone sprovviste di marciapiede, ferme restando le limitazioni sopra indicate, il rilascio delle autorizzazioni o concessioni per l’occupazione di suolo pubblico resta subordinato al parere favorevole del Comando Polizia Municipale al fine di valutare se detta occupazione sia ostativa dei flussi di traffico sulla carreggiata, a condizione che residui una zona di almeno 170 cm. per il pubblico passaggio.

4. Ai fini del calcolo del canone, quando l’area in concessione ingloba uno o più ingressi all’esercizio, dal totale dell’area in concessione sarà detratta l’area pari alla profondità dell’occupazione per la lunghezza convenzionale di 100 cm, indipendentemente dal numero di ingressi.

5. Per gli esercizi commerciali, potrà essere concesso anche l’utilizzo di pannelli espositivi a parete, di tipo removibile, ricadenti comunque nella proiezione del perimetro dell’esercizio sulla strada, la cui profondità non potrà in alcun modo essere superiore a 0,20 ml. ed altezza non superiore a mt.2,00, previo parere favorevole del Comando Polizia Municipale. In tal caso alla richiesta di concessione dovrà essere allegato il nulla osta di eventuali proprietari, comproprietari o dell’amministratore nel caso di proprietà condominiali.

6. L’occupazione di suolo pubblico per il settore alimentare e pubblici esercizi potrà avere ad oggetto anche l’installazione di espositori di alimenti o prodotti propri in genere con le seguenti dimensioni:

· profondità cm. 120;

· lunghezza cm. 150;

· altezza cm. 200;

L’occupazione del suolo pubblico per i servizi alimentari e pubblici esercizi dovrà avvenire a mezzo di espositori sollevati di almeno 20 cm. dal suolo per motivi di igiene; per espositori si intendono scannetti di legno, scannetti di ferro e strutture con piede a terra.

E’ vietata l’occupazione di suolo pubblico con banchi ed espositori per alimenti che non siano conformi alla normativa igienico sanitaria ed alle ulteriori prescrizioni dell’Autorità sanitaria.

7. Ferme restando le limitazioni per l’occupazione di suolo pubblico occupabile sopra fissate, gli espositori autorizzabili dovranno essere installati in parallelo al muro perimetrale.

8. In ogni caso le strutture espositive di qualunque tipo devono essere rimosse al di fuori dell’orario concesso.

**Articolo 48**

**Occupazione effettuata da pubblici esercizi**

1. Per i pubblici esercizi vengono fissati i seguenti criteri:

Superficie massima concedibile: secondo la disponibilità dell’area, in relazione alla viabilità ed agli altri limiti fissati dal presente Regolamento e dalle altre norme di Legge;

Qualora l’occupazione richiesta si estenda oltre i limiti dello spazio limitrofo all’esercizio, interessando aree antistanti altri esercizi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, ingressi ad aree condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto, a

pena di nullità della richiesta, l’assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell’amministrazione del condominio.

2. L’occupazione potrà avvenire mediante l’installazione di arredi quali tavoli, sedie, ombrelloni e/o similari, o arredi di facile rimozione (quali granitori, frigoriferi, similari) nonché cavalletti pubblicitari, treppiedi, leggi.

E’ altresì consentita l’installazione di strutture diverse se preventivamente autorizzate urbanisticamente e/o paesaggisticamente.

3. lo spazio in concessione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potrà essere opportunamente delimitato con vasi di pietra con impianto di fiori o con altri elementi compatibili con l’arredo urbano e ritenuti idonei ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale e nel rispetto dei vigenti Regolamenti. Tali elementi dovranno ricadere nello spazio in concessione e la manutenzione sarà a carico del concessionario.

Si fa salva la facoltà del responsabile del servizio di autorizzare altre installazioni finalizzate a migliorare l’utilizzo dell’occupazione, in relazione alla circolazione stradale, all’igiene ed alla sicurezza.

4. resta, altresì, precisato che anche i proprietari di zone private adiacenti a strade di pubblico passaggio dovranno uniformarsi ai criteri fissati anche per quanto attiene la delimitazione, superficie concedibile.

5. L'occupazione di suolo pubblico con l’installazione di tavoli e sedie su tratti di marciapiede potrà essere autorizzata a condizione che residui una zona di marciapiede di almeno 170 cm. per il passaggio pedonale.

6. nel caso di zone sprovviste di marciapiede, ferme restando le limitazioni sopra indicate, il rilascio delle autorizzazioni o concessioni per l’occupazione di suolo pubblico resta subordinato al parere favorevole del Comando di Polizia Municipale, al fine di valutare se detta occupazione sia ostativa dei flussi di traffico sulla carreggiata e a condizione che residui una zona di almeno 170 cm**.** per il pubblico passaggio. Qualora la concessione abbia ad oggetto tratti di carreggiata, la stessa dovrà essere delimitata a cura e spese dell’esercente con gli elementi di arredo indicati dall’Ente.

7. i pubblici esercizi, nel caso di pagamento del canone a scopertura della fascia oraria feriale, alla scadenza sono tenuti a rimuovere tutti gli arredi installati, mentre nel caso di fasce orarie continuate (0-24), tale obbligo non sussiste per la sola superficie occupata con tavoli, sedie, ombrelloni e similari.

8. le occupazioni non annuali obbligano il concessionario a rimuovere di ogni sua cosa lo spazio concesso alla scadenza della concessione temporanea.

9. I suddetti criteri potranno essere derogati per particolari occasioni e/o manifestazioni con espressa autorizzazione dell’Ente e per il periodo strettamente necessario alle manifestazioni medesime su proposta delle associazioni di categoria o comunque patrocinate dalle stesse.

# TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

## Articolo 49

## Insegne d’esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono.

3. Si intendono insegne d’esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.

## Articolo 50

##  Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

## Articolo 51

##  Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

## Articolo 52

## Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

## Articolo 53

## Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell’istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera “e” del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per l’esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione. È facoltà dell’ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente l’attività svolta all’interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l’anno.

6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione.

## Articolo 54

## Divieti e limitazioni

1. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione l’art. 23 del Codice della Strada di cui al D. Lgs. N.285/92 e gli artt. da 47 a 56 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495/92.

2. Per pubblicità sui veicoli trovano applicazione l’art. 23 del Codice della Strada suddetto e l’art. 57 del summenzionato Regolamento di esecuzione.

3. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è vietata nelle seguenti fasce orarie:

-dalle ore 22 alle ore 10;

-dalle ore 13 alle ore 15;

4. E’ vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di scuole, uffici pubblici, chiese, cimitero e incroci semaforici.

5.La pubblicità mediante lancio di volantini, manifestini o altro materiale pubblicitario, anche da veicoli, è vietata su tutto il territorio comunale.

6. E’ vietata l’esposizione di cartelli, manifesti, volantini e simili su pali della luce, alberi, semafori, segnaletica stradale in genere, sui muri di proprietà di terzi o appartenenti al patrimonio pubblico e all’esterno delle recinzioni, anche se in regola con il pagamento del canone sulla pubblicità.

**TITOLO IX – Disposizioni finali**

## Articolo 55

## Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell’articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento.

2. L’ufficio comunale competente provvede all’esame della compatibilità delle previsioni dell’articolo 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All’esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento procede:

a) all’integrazione d’ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;

b) alla richiesta di ulteriore documentazione per l’integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal presente regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell’articolo 11.

5. I versamenti di competenza dell’anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

## Articolo 56

## Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

**Allegato “A”**

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

**CATEGORIA I**

PIAZZA TORQUATO TASSO; LARGO SEDIL DOMINOVA;

VIA FUORO (PIAZZETTA DELIMITATA DAI CIVICI 2-4-6-8-10-12 1-3-5);

VIA S. CESAREO;

**CATEGORIA II**

CORSO ITALIA (TRATTO ANGOLO B. CAPASSO - PIAZZA A. VENIERO ESCLUSA);

PIAZZA ANGELINA LAURO - PIAZZA MARINAI D'ITALIA;

PIAZZA S. ANTONINO;

PIAZZA S. FRANCESCO;

PIAZZETTA CAPO;

VIALE ENRICO CARUSO;

VIA B. DONNORSO – VIA DEGLI ARCHI; VIA DELL'ACCADEMIA;

VIA FUORO;(CIVICI 14 E 7 A SEGUIRE);

VIA L. DE MAIO (TRATTO PIAZZA TASSO - PIAZZA S. ANTONINO);

VIA MARINA GRANDE (LIMITATAMENTE ALLA ZONA PROSPICIENTE LA MARINA);

VIA PADRE REGINALDO GIULIANI;

VIA S. M. DELLE GRAZIE - VIA S. M. DELLA PIETA';

VIA S. FRANCESCO - VIA TASSO;

VICO 1° E 2° FUORO;

VILLA COMUNALE;

**CATEGORIA III**

CORSO ITALIA (TRATTO ANGOLO B. CAPASSO – CONFINE S. AGNELLO);

CORSO ITALIA:(TRATTO PIAZZA A. VENIERO - INCROCIO VIA CAPO);

LARGO PARSANO VECCHIO - PIAZZA A. VENIERO;

PIAZZA DELLA VITTORIA - PIAZZA G.B. DE CURTIS;

VIA A. CALIFANO - VIA CORREALE - VIA DE CURTIS;

VIA DEGLI ARANCI;

VIA FUORIMURA (TRATTO PARCHEGGIO STRAGAZZI - VIA S. LUCIA); VIA L. DE

MAIO (TRATTO PIAZZA S. ANTONINO - PIAZZA MARINAI D’ITALIA);

VIA MARZIALE (TRATTO CORSO ITALIA - VIA DEGLI ARANCI);

VIA PARSANO;

VIA ROTA (TRATTO VIA B.CAPASSO - CIVICO 43 DELLA STESSA VIA);

VIALE NIZZA - - VIA S. ANTONINO - VIA S. NICOLA - VIA S. PAOLO;

VIA SERSALE - - VIA VITTORIO VENETO;

TRAVERSE CORSO ITALIA;

**CATEGORIA IV**

TRAVERSE VIA CAPO - VIA CAPO;

VIA DEL MARE - VIA MARINA GRANDE;

VIA ROTA (DAL CIVICO 45 AL CONFINE DI S. AGNELLO);

VIA S. ANTONIO - VIA S. RENATO - VIA S. LUCIA;

TUTTE LE ALTRE STRADE DEL PERIMETRO URBANO A VALLE DEL CORSO ITALIA

NON COMPRESE NELLE ALTRE CATEGORIE.

**CATEGORIA V**

VIABILITA' RURALE;

TUTTE LE ALTRE STRADE COMUNALI A MONTE DELLA VIA DEGLI ARANCI NON

COMPRESE NELLE ALTRE CATEGORIE.

**Allegato “B”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TARIFFA STANDARD TEMPORANEA** |  | **TIPOLOGIA DI ATTIVITA'** | **COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI** |
| € 0,70 |  | **CATEGORIA STRADA:** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| € 0,70 |  | Pubbl. esercizi per superf. fino a 60 mq. fino 210 g. | 1,79 | 1,09 | 0,94 | 0,83 | 0,30 |
| € 0,70 |  | Pubbl. esercizi per superf. fino a 60 mq. oltre 210 g. orario 0-24 solo per periodo eccedente 210 gg. | 0,90 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | 0,15 |
| € 0,70 |  | Per superfici eccedenti i 60 mq. (solo per la superficie eccedente) | 2,00 | 1,25 | 1,07 | 0,92 | 0,35 |
| € 0,70 |  | Esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari, frutta, verdura | 1,07 | 0,83 | 0,94 | 0,83 | 0,30 |
|  |  | Esercizi commerciali in genere | 1,80 | 1,09 | 0,94 | 0,83 | 0,30 |
|  |  | Venditori ambulanti. Produttori agricoli che vendono dirett. i propri prodotti | 0,90 | 0,57 | 0,47 | 0,43 | 0,17 |
|  |  | Edili - Anditi, Steccati, Staccionate | 1,60 | 1,00 | 0,85 | 0,79 | 0,29 |
|  |  | Installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante | 3,57 | 2,85 | 2,14 | 1,43 | 0,71 |
|  |  | Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti | 3,57 | 2,57 | 2,00 | 1,74 | 0,85 |
|  |  | Interventi manutentivi dei servizi pubblici a rete | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TARIFFA STANDARD PERMANENTE** |  | **TIPOLOGIA DI ATTIVITA'** | **COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI** |
| € 40,00 |  | CATEGORIA STRADA: | I | II | III | IV | V |
| € 40,00 |  | Permanente Generica | 6,60 | 3,10 | 3,00 | 2,70 | 1,70 |
| € 40,00 |  | Passi Carrai | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,41 | 0,26 |
| € 40,00 |  | Occupazione connesse alle attività della pesca |   | 0,34 |   |   |   |
| € 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Allegato “C”**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **tipologia** | **coefficiente da applicare alla tariffa standard annua** | **tariffa standard di riferimento per anno solare e per mq** | **tariffa ANNUA per mq** | **coefficiente da applicare alla tariffa standard GIORNALIERA** | **tariffa standard di riferimento GIORNALIERA per mq** | **tariffa GIORNALIERA per mq** | **tariffa GIORNALIERA per mq con maggiorazione** | **tariffa MENSILE euro al mq (equivale ad 1 / 10 della tariffa annua)** | **tariffa MENSILE per mq con maggiorazione** |
|   | **ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **fino a 1 mq** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ordinaria | 0,4195 | € 40,00 | € 16,78 | 0,0799 | € 0,70 | € 0,06 | € 0,08 | € 1,68 | € 2,52 |
|   | luminosa | 0,839 | € 40,00 | € 33,56 | 0,1598 | € 0,70 | € 0,11 | € 0,17 | € 3,36 | € 5,03 |
|   | **Oltre 1 mq fino a 5,49 mq** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ordinaria | 0,4195 | € 40,00 | € 16,78 | 0,0799 | € 0,70 | € 0,06 | € 0,08 | € 1,68 | € 2,52 |
|   | luminosa | 0,839 | € 40,00 | € 33,56 | 0,1598 | € 0,70 | € 0,11 | € 0,17 | € 3,36 | € 5,03 |
|   | **Da 5,50 mq a 8,50mq** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ordinaria | 0,6294 | € 40,00 | € 25,18 | 0,1199 | € 0,70 | € 0,08 | € 0,13 | € 2,52 | € 3,78 |
|   | luminosa | 1,2588 | € 40,00 | € 50,35 | 0,2398 | € 0,70 | € 0,17 | € 0,25 | € 5,04 | € 7,55 |
|   | **Oltre 8,50 mq** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ordinaria | 1,2588 | € 40,00 | € 50,35 | 0,2398 | € 0,70 | € 0,17 | € 0,25 | € 5,04 | € 7,55 |
|   | luminosa | 1,6789 | € 40,00 | € 67,16 | 0,3198 | € 0,70 | € 0,22 | € 0,34 | € 6,72 | € 10,07 |
|   | **ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **effettuata tramite PANNELLI LUMINOSI messaggi variabili** | 1,2913 | € 40,00 | € 51,65 |   |   |   |   | € 5,17 | € 7,75 |
|   | **effettuata tramite STRISCIONI** |   |   |   | 1,22 | € 0,70 | € 0,86 | € 1,29 |   |   |
|   | **tariffa 15gg** |   |   |   | 18,43 | € 0,70 | € 12,90 | € 19,35 |   |   |
|   | **PUBBLICITA SONORA** |   |   |   | 14,37 | € 0,70 | € 10,06 | € 15,03 |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PUBBLICHE AFFISSIONI: tariffa standard giornaliera a foglio 0,70x1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tariffa a foglio 70 X 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **da 1 a 10 gg** | € 1,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **da 11 a 15 gg** | € 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **da 16 a 20 gg** | € 2,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **da 21 a 25 gg** | € 3,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **da 25 a 30 gg** | € 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **commissioni < 50 fogli** | più 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **manifesti da 8 a 12 fogli** | più 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **manifesti > 12 fogli** | più 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **maggiorazione stagionale** **(da giugno a settembre)** | più 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **commissioni urgenti** **(min € 25,82)** | più 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Allegato “D”**